

The background features a series of blue wavy lines that create a sense of movement and depth, flowing from the bottom left towards the top right. These lines are composed of many thin, parallel lines that vary in opacity and color, creating a gradient effect.

# Ψ

SULLA  
DEONTOLOGIA

allegato al numero 1/2017 del giornale dell'Ordine  
"Psicologi e psicologia in Liguria"





SULLA  
DEONTOLOGIA

allegato al numero 1/2017 del giornale dell'Ordine  
**“Psicologi e psicologia in Liguria”**



# Il Codice Deontologico: una guida per la professione

---

Gli psicologi in Italia sono giunti alla definizione del proprio C.D. dopo circa un decennio dal riconoscimento giuridico della professione e dopo le fasi necessarie a consentire lo sviluppo di un gruppo professionale.

Senza pretesa qui di ripercorrere i passaggi e le proposte negli anni si ritiene comunque significativo riprendere la premessa riservata alla definizione della deontologia psicologica nelle “Proposte” della S.I.Ps., che di fatto hanno costituito il primo C.D. degli Psicologi Italiani (anni 70/80), e cioè: “la deontologia psicologica è l’insieme dei principi e degli orientamenti a cui ogni psicologo deve ispirarsi e delle regole che egli deve osservare nell’esercizio del suo lavoro e della sua professione.”

Non tuttavia un mero elenco di doveri e/o di divieti ma un’espressione di valori etici e professionali; “uno strumento normativo al quale è opportuno che gli psicologi guardino per una sempre più accentuata trasparenza della propria attività lavorativa e per il consolidamento di una dignità professionale già presente nella maggioranza dei singoli, ma che è bene sia potenziata e difesa da tutta la comunità psicologica italiana” (Calvi-Gullotta “Il codice deontologico degli psicologi”).

Tra le caratteristiche del C.D. vi è l’obbligatorietà in quanto è richiesto da una legge dello Stato (comma 6, art 28 legge 56/89) che prevede che il C.D. venga approvato dagli iscritti all’albo, e perché le regole di comportamento professionale contenute al suo interno si presentano come vincolanti per tutti gli iscritti, essendo previste per legge sanzioni esplicite.

**Il C.D. non va visto solo con valore disciplinare o un elenco di proibizioni, è la carta d’identità dello psicologo e una guida che orienta e rassicura.**

La deontologia è la principale funzione di un Ordine.

Non va mai dimenticato che la deontologia non si riduce al solo momento disciplinare o punitivo, e che rappresenta una guida indispensabile nell’agire professionale, tanto quanto la competenza tecnica.

Competenza tecnica e deontologia sono necessarie l’una all’altra.

**Occorre molta tecnica per essere etico** (Giovanni Madonna componente commissione deontologica CNOP) ma in modo speculare occorre **molta etica per essere sufficientemente tecnici**.

Senza un adeguato rispetto interno a noi stessi dei principi e delle norme deontologiche, senza adeguata introiezione di esse che ci consenta di osservarle senza dovercele per forza ricordare, il nostro lavoro non può funzionare, la nostra tecnica non può essere sufficiente per produrre risultati sufficientemente positivi.

**“Un dottore, come spesso accade, tecnicamente bravo è, per ricaduta, un dottore corretto. Un dottore deontologicamente scorretto non potrà, per ricaduta, che fornire prestazioni tecnicamente scadenti”** (Catello Parmentola)

Quindi i concetti di deontologia e qualità non possono essere disgiunti ed anzi un adeguato approfondimento della materia deontologica può e probabilmente deve anche essere, per ciascuno di noi, una via pressoché obbligata per migliorare i livelli qualitativi del proprio concreto agire professionale quotidiano.

Alla base del C.D. ci sono 4 principi generali o imperativi guida necessari nell'attività professionale dello psicologo (Calvi-Gullotta):

1. meritare la fiducia del cliente: artt. 11, 18, 21, 25 (discende dalla concezione della professione come servizio e comporta che il professionista può fare solo ciò che è a vantaggio del cliente);
2. possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente: artt. 5, 22, 37 (questo comporta non solo la necessità di formazione permanente, ma anche la capacità di autovalutazione di proprie competenze, e quindi di essere consapevole dei limiti del proprio sapere e di svolgere attività per le quali non ci si sente preparati);
3. usare con giustizia il proprio potere: artt. 22, 4, 18, 28, 38, 39, 40 (cioè saper rispettare e favorire le capacità decisionali del cliente);
4. difendere l'autonomia professionale: art. 6 (ciò comporta il rifiuto ad ogni ingerenza esterna al corpus professionale nel controllo dell'attività del professionista; tali ingerenze produrrebbero un calo di fiducia che il cliente deve avere nei confronti dello psicologo, con conseguenti scadimenti degli standard professionali).

Nell'art. 3 viene utilizzato il termine **promuovere** (il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità); questo ci rimanda ad un atteggiamento di professionista attivo che, dal punto di vista della deontologia, non può considerarsi né rappresentato, né soddisfatto, nella mera non violazione di norme contenute nel codice, ma che contiene in sé la necessità sia di azioni propositive, finalizzate all'affermazione di benessere psicologico delle persone, che, a monte delle azioni, di motivazioni personali e professionali coerenti con il raggiungimento degli obiettivi ad esse sottese.

**Giuliana Callero**

*Responsabile Deontologia*

# Il Codice Deontologico dello Psicologo Italiano, dalla sensibilizzazione alla conoscenza

---

Nell'ottica degli approfondimenti sulle questioni deontologiche riprendiamo il contributo fornito dal dott. Garau (componente dell'Osservatorio Nazionale Deontologico del CNOP) in occasione di un incontro presso la sede dell'Ordine.

Il dott. Garau, nella sua relazione, si è soffermato ad illustrare alcune caratteristiche fondamentali del nostro Codice, sottolineando l'importanza dello stesso come una guida indispensabile nell'agire professionale tanto quanto la competenza tecnica e, per questo, uno strumento che orienta e rassicura.

In particolare è stato evidenziato il valore sociale del Codice che comporta da parte dei professionisti l'osservanza di norme comportamentali che tutelino la persona; è stato posto l'accento sul Codice come strumento attivo e unificante di promozione e di produzione dei fondamenti sui quali lo Psicologo costruisce la propria identità culturale e professionale.

È stata indicata la necessità della formazione (art.5), quella dell'autonomia (art. 6) e del segreto (art. 11).

È stata ampia la discussione sull'obbligo di denuncia, di referto (art. 13), con tutto quanto questo comporta e con le opportune differenziazioni; altrettanto ampia e discussa l'illustrazione dell'art 31, relativo all'erogazione di prestazioni a favore di soggetti minorenni o interdetti.

Il GdL di Psicologia Giuridica che ha curato l'organizzazione della giornata, presentando dei casi in cui l'applicazione delle norme deontologiche ha chiarito e semplificato gli interventi professionali, intendeva porre come obiettivo dell'incontro quello della promozione di un atteggiamento consapevole e attivo che, dal punto di vista della deontologia, non può considerarsi né rappresentato, né soddisfatto, nella mera non violazione di norme, ma che necessita di azioni propositive finalizzate all'affermazione del benessere psichico delle persone.

Le importantissime slide dell'intervento del dott. Garau sono consultabili sul sito dell'Ordine (Area Professionisti > Formazione > Atti dei Convegni).

**Giuliana Callero**

*Responsabile Deontologia*

# Impegno solenne

---

La cerimonia dell'impegno solenne riprende, nella formula, alcuni punti cardine del C.D. che così proclamato diventa espressione e manifestazioni pubblica dell'assunzione di un impegno morale che, chi esercita, assume nei confronti del paziente, nei confronti del gruppo professionale di appartenenza e nei confronti della società.

Pronunciare una formula di rito si trasforma in un monito ad appellarsi, nei momenti di difficoltà, al Codice di Deontologia Professionale, tenendo sempre presenti i valori propri dell'impegno.

In linea con gli indirizzi del CNOP e con quanto già altri Ordini Regionali hanno promosso, il Consiglio dell'Ordine della Liguria ogni anno organizza la giornata dell'impegno solenne dello psicologo. Quest'anno si celebrerà la terza edizione.

Il Consiglio intende dare risalto a questo momento che, pur tenendo conto delle difficoltà per le professioni in genere e per quella dello psicologo in particolare, vuole rappresentare una forte motivazione all'appartenenza e allo spirito della categoria che, ora più che mai, desidera essere unita negli obiettivi e negli stili.

I nuovi iscritti ed anche coloro che già operano nel campo da tempo, potranno assumere pubblicamente le loro responsabilità e si impegneranno al rispetto del Codice Deontologico, valorizzando così il percorso di accreditamento sociale che la professione di psicologo merita.

**Giuliana Callero**  
*Responsabile Deontologia*



## Servizio di consulenza per le questioni deontologiche

Come è noto, la Consigliatura in corso ha previsto la figura del referente per la deontologia; ritengo l'occasione del numero monografico la sede per raccontare l'esperienza che dura ormai da più di tre anni.

Le richieste mi giungono attraverso il contatto telefonico o tramite mail (entrambi i contatti si trovano sul sito). Spesso il personale di segreteria dirotta le richieste a me, affinché il quesito possa trovare uno spazio di ascolto adeguato.

Quali le domande più frequenti?

1) Le questioni che destano maggiori perplessità sono quelle che riguardano gli "scritti" che spesso ci vengono chiesti, sottoforma di pareri o relazioni

Mi spiego facendo un esempio dei più frequenti: si segue una coppia per un percorso di mediazione o per una terapia, in seguito i due partner decidono di separarsi; a distanza di tempo l'avvocato di uno dei due richiede uno scritto rispetto al percorso fatto, eventualmente con preghiera di mettere in risalto le qualità del suo assistito.

E questo per soddisfare gli interessi del suo cliente secondo la metodica propria della professione dell'avvocato. Certamente ogni caso merita osservazioni diverse, ma non è mai consigliabile rilasciare relazioni di questo tipo, che inevitabilmente potrebbero venire strumentalizzate in sede di giudizio.

Il rischio che si corre sta nella violazione dell'art. 11 del nostro C.D., che è quello riguardante il segreto professionale.

2) Molte perplessità emergono nei colleghi che mi hanno contattato circa l'obbligo di denuncia o di referto da parte dello psicologo (Tab. 1) e l'obbligo di testimonianza o di presenza in Tribunale da parte dello psicologo se convocato dal Giudice (Tab. 2); gli articoli relativi del C.D. sono il 12 e il 13.

A seguire due tabelle a chiarimento:

**TABELLA 1**

	Reato per il quale si debba procedere d'ufficio	Reato procedibile solo a querela di parte
Psicologo Pubblico Ufficiale	SI (obbligo di denuncia senza esenzioni e con aggravanti)	NO
Psicologo Incaricato di Pubblico Servizio	SI (obbligo di denuncia con esenzione se presunto reo t.d. in trattamento)	NO
Psicologo Dipendente o Collaboratore S.S.N.	SI (obbligo di referto con esenzione se presunto reo in trattamento)	NO
Psicologo Libero Professionista senza collaborazioni con S.S.N.	NO (solo obbligo morale)	NO

**TABELLA 2**

	<b>Obbligo di presenza</b>	<b>Obbligo di testimonianza</b>
Tribunale Ecclesiastico	<b>NO</b>	<b>NO</b>
Tribunale Amministrativo	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Tribunale Sezione Civile	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Tribunale Sezione Penale	<b>SI</b>	<b>SI</b>

**3)** Molte sono le domande relative all'art. 31, cioè le prestazioni professionali a minori, che sono subordinate al consenso (scritto) di chi esercita sui medesimi la potestà genitoriale o la tutela. Anche in questo caso, e a titolo esemplificativo, porto il tipico caso in cui uno dei due genitori separati sostiene (e magari con ragione) che il figlio abbia bisogno di una psicoterapia e insiste affinché lo si prenda in carico: il consenso va sottoscritto da entrambi i genitori e non solo da uno dei due! Ricordo agli iscritti che i moduli per i consensi si trovano sul sito (Area Professionisti > Servizi).

Se uno dei due genitori non è d'accordo e l'altro ritiene che il figlio abbia necessità di intraprendere una psicoterapia può ricorrere all'Autorità Tutoria. In ogni caso occorre sempre prendere visione del Provvedimento del Giudice in materia di affidamento dei figli e verificare quanto stabilito: occorre sincerarsi del contenuto del Provvedimento e non limitarsi a quanto ci viene riferito.

Mi sono limitata a descrivere alcune delle questioni che vengono poste con maggiore frequenza, che ovviamente meriterebbero maggiori approfondimenti.

Altre ed altrettanto numerose sono le domande inerenti alla pratica professionale in ambito giuridico, quelle relative agli interventi presso gli sportelli scolastici, ad esempio; in ogni caso il riscontro da parte dei colleghi è stato generalmente positivo perché, oltre a ricevere chiarimenti sulle questioni poste, il contatto è stato occasione di confronto, di rassicurazione sul buon operato e di maturata consapevolezza che il C.D. costituisce una guida che orienta il nostro agire professionale.

Come si può ben intendere, questo intervento non può ritenersi esaustivo, si tratta solo di alcuni cenni, come detto, sui casi più frequenti.

Alcune situazioni si presentano più delicate e complesse e gli stessi casi esposti possono presentare variabili che meritano altro tipo di considerazioni; per questo raccomando la necessità di una regolare supervisione che dovrebbe costituire sempre, ma soprattutto in momenti critici del nostro lavoro, un indispensabile sostegno.

**Giuliana Callero**

*Responsabile Deontologia*

## Sui procedimenti disciplinari ...

---

In questo articolo desidero fornire alcuni chiarimenti sulla prassi in caso l'Ordine riceva un esposto da parte di utenti, colleghi o altri, nei confronti di un iscritto.

La spiegazione più dettagliata è reperibile sul Regolamento Disciplinare dell'Ordine degli Psicologi della Liguria (scaricabile dal sito dell'Ordine: Area Istituzionale > Deontologia e segnalazioni).

Qui fornirò solo una sintesi.

L'esposto perviene in forma scritta, a volte corredato da documentazione inerente e contiene le motivazioni per cui si intende segnalare un comportamento ritenuto riprovevole da parte dello psicologo. Spesso non vengono citati gli articoli del C.D. eventualmente violati e lo scritto fa emergere quanto alla parte non sembra corretto rispetto alle azioni dello psicologo.

Il Consiglio prende in esame l'esposto e, se non ravvede evidenti violazioni rispetto al C.D., può decidere di archiviare direttamente proprio perché "nel comportamento dell'iscritto non si ravvisano violazioni".

Altrimenti il Consiglio decide di aprire la Fase Istruttoria, cioè designa due componenti per l'audizione dell'esponente e dell'iscritto, con l'intento di comprendere meglio il caso anche attraverso la verbalizzazione orale. In questa occasione l'iscritto, informato della segnalazione, può accedere alla documentazione depositata e può essere assistito da un legale in sede di audizione.

Terminata la fase Istruttoria i Consiglieri incaricati riferiranno al Consiglio che, alla luce di quanto emerso, deciderà di aprire un Procedimento Disciplinare nei confronti dell'iscritto contestando gli illeciti al C.D. riscontrati, oppure deciderà l'Archiviazione in quanto gli approfondimenti eseguiti in Fase Istruttoria non hanno fornito elementi tali da riscontrare violazioni al C.D.

All'apertura del Procedimento Disciplinare segue la possibilità per l'iscritto di fornire ulteriori elementi a sua difesa davanti al Consiglio riunito (se lo ritiene, assistito da un legale), a seguire il dibattito all'interno del Consiglio e la conclusione con l'addebito dell'articolo o articoli violati e relativa sanzione comminata.

La sentenza viene comunicata all'iscritto che ha la possibilità di adire alla Giustizia Ordinaria impugnando la delibera del Consiglio dell'Ordine.

Si ricorda che la sanzione prevede, in ordine di gravità, avvertimento, censura, sospensione, radiazione; solo le ultime due sono menzionate sull'albo; ogni passaggio è regolato dalle norme del Codice di Procedura Civile. Si rimanda per una consultazione più approfondita al Regolamento Disciplinare (scaricabile dal sito dell'Ordine: Area Istituzionale > Deontologia e segnalazioni).

**Giuliana Callero**

*Responsabile Deontologia*

# Il segreto professionale

---

contributi di Carmelo Dambone e Mario Ponari

*I due preziosi contributi trattano un argomento essenziale per la professione con approfondimenti specifici proprio perché la questione del segreto professionale (art. 11 C.D.) è molto dibattuta e cogente.*

## Lo psicologo clinico tra segreto professionale e Codice Deontologico: una breve riflessione sul dilemma della “giusta causa”

---

Sempre più spesso oramai lo Psicologo è chiamato a intervenire, esprimere pareri o riflessioni, mettendo a disposizione la sua competenza professionale in ambiti diversi da quelli canonicamente clinici (es. ambito giuridico).

Se da una parte ciò amplifica il ruolo del professionista, rendendolo figura indispensabile e sempre più qualificante, dall'altro rimane un vuoto circa la corretta procedura di condotta da tenere, in casi specifici, per non incorrere in sanzioni sotto il profilo disciplinare ma anche e soprattutto penale. Non raramente lo Psicologo si trova nel dilemma tra il rispetto della norma penale e l'obbligo dettato dai doveri professionali. Ho cercato, sinteticamente, di evidenziare nello specifico quale sia il quadro normativo, etico e deontologico, della professionalità psicologica dinanzi al concetto di “segreto professionale”.

A tal riguardo, è necessario addentrarci nella norma disciplinata dal Legislatore di cui all'art. 622 c.p., “Rivelazione di segreto professionale”, che recita espressamente: “*Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa*”.

Il concetto di segreto professionale pone lo Psicologo come colui in possesso di informazioni di un determinato utente e quindi comporta l'obbligo a non divulgare o utilizzare le notizie acquisite nel corso dell'espletamento dell'attività professionale. Il segreto professionale è destinato a rimanere nascosto a qualsiasi persona diversa dal legittimo interessato, essendo comunque finalizzato a proteggere lo stesso.

Senza addentrarci comunque in tecnicismi giuridici, appare opportuno evidenziare il punto focale che nella citata disposizione è di interesse prevalente per lo Psicologo.

Nell'articolo in esame ho analizzato il termine di “giusta causa”. Il Legislatore al riguardo non

chiarisce tale nozione, rimandando ad un concetto di giustizia estremamente generico al vaglio del Giudice che analizzerà gli elementi sotto il profilo di responsabilità.

Il segreto professionale rappresenta un elemento cardine da un punto di vista sia etico che giuridico, integrandosi anche, in casi specifici, con la violazione di cui all'art. 326 c.p., *“Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio”*, che recita espressamente: *“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni”*.

Lo Psicologo risponde di violazione del segreto, così come previsto dall'art. 17 del Codice Deontologico, anche laddove non custodisca accuratamente la documentazione inerente la persona interessata.

Teniamo sempre in mente, comunque, che il reato di cui all'art. 622 c.p. è un reato procedibile a querela della persona offesa; in sintesi è il soggetto danneggiato che espressamente chiede la punizione, nei termini di legge, del colpevole. Altresì, per ravvisarsi sono necessari degli elementi cardini quali: a) che l'informazione sia stata acquisita in ragione del proprio ruolo da Psicologo, cioè all'interno di una ben specifica attività professionale soggetta a tale prerequisite; b) che abbia rivelato il tutto per un proprio o altrui profitto; c) che dalla stessa rivelazione sia conseguito un danno all'utente.

Questi tre elementi sono oggettivamente indispensabili per chiarire la nostra posizione professionale dinanzi all'infrazione della norma in esame.

Ritornando al concetto di liceità del segreto professionale per *“giusta causa”*, il Legislatore prevede che la rivelazione sia ammessa quando a prevalere sia la tutela di un bene di livello superiore. Il Codice Deontologico, altresì, esplicita agli artt. 12 e 13, che la rivelazione è ammessa:

- esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione, valutando comunque l'opportunità di fare uso di tale consenso considerando preminente la tutela psicologica dello stesso;
- qualora sia necessario e si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi;
- nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, limitandosi allo stretto necessario ai fini della tutela psicologica del soggetto (es. la denuncia d'ufficio prevista dall'art. 331 c.p.p. poiché il professionista ha l'obbligo giuridico di riferire all'Autorità Giudiziaria).

Per chiarezza, essendo costante oggetto di discussione, una breve riflessione sull'art. 331 c.p.p., *“denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio”*, che recita espressamente: *“Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero”*.

Al riguardo, due considerazioni fondamentali:

- “*senza ritardo*”, significa che lo Psicologo che viene a conoscenza di un reato procedibile d’ufficio, sia rivelato che rilevato, ne deve fare comunicazione “*subito*” all’Autorità Giudiziaria. Quel “*subito*” significa nell’immediatezza che viene acquisita l’informazione, senza bisogno di accertare la veridicità dei fatti poiché tale incombenza rientra esclusivamente nella competenza dell’Autorità Giudiziaria e non dello Psicologo;
- laddove a seguito di accertamento dell’Autorità Giudiziaria il fatto risultasse falso, lo Psicologo non incorrerebbe nel reato di “*calunnia*” (art. 368 c.p.), poiché il professionista rientra tra quei soggetti con obbligo, non facoltà, di comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

In sintesi questo chiarisce i doveri inerenti il proprio ruolo e funzione di Psicologo rispetto al contesto in cui opera.

Continuando, in ultimo, abbiamo degli altri casi che giustificano l’infrazione del “*segreto professionale*”. Su un piano penale, le cause di giustificazioni valgono per tutti quei reati nei casi previsti dagli articoli:

- 45 c.p. “*Caso fortuito o forza maggiore*”, ossia per caso fortuito o per forza maggiore;
- 46 c.p. “*Costringimento fisico*”, ossia per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi;
- 48 c.p. “*Errore determinato dall’altrui inganno*”, ossia se l’errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno;
- 52 c.p. “*Legittima difesa*”, ad esempio per necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa;
- 54 c.p. “*Stato di necessità*”, ossia per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Va ribadito, però, che i parametri di cui sopra sono lasciati alla discrezionalità del professionista che dovrà valutare, dopo un’attenta analisi, la congruenza e la necessità di sciogliere la riserva. Egli è tenuto ad analizzare la complessità del caso, differenziando l’esigenza psicologica da quella specificatamente giuridica, mettendo in atto precauzioni nel rispetto dell’utente.

Appare evidente che il mantenimento del segreto professionale risulta un punto estremamente complesso sebbene regolamentato da una norma giuridica ma che non va confusa con l’aspetto riguardante il diritto di riservatezza.

Gli articoli del codice penale sono di fondamentale importanza e non devono essere tenuti a margine della professione di Psicologo. La loro “*inclusione*” si ritiene indispensabile nel prosieguo dell’attività professionale. Tra l’altro, i costanti fatti giudiziari sul palcoscenico nazionale vedono spesso la nostra categoria impiegata nell’ambito giudiziario con vari ruoli che vanno dal Consulente Tecnico d’Ufficio al Consulente Tecnico di Parte o ausiliario nell’ascolto del minore vittima di una forma di abuso, ecc., ruoli che necessitano di interfacciarsi con un linguaggio e professionalità diversa da quella psicologica.

Infatti, lo stesso Codice Deontologico degli Psicologi, disciplinato dall’art. 5, ritiene che il professionista debba mantenere una preparazione, consapevole dei rischi connessi ad interventi inopportuni senza una adeguata preparazione.

L’essere Psicologo pone il professionista ad interfacciarsi con una disciplina prescrittiva come quella giuridica. Da questo costante confronto con altri saperi scientifici, in alcuni casi ben più agguerriti da una

logica di ruolo su un piano giuridico, ha reso il nostro ambito complesso, in un travaglio tumultuoso in cui la verità non si sa più che vesti abbia assunto. Pertanto lo Psicologo deve imporsi allo studio della disciplina con “*rigore*” e “*metodo*”.

Tutto questo a molti sembrerà “*ovvietà*” e, forse, appunto per questa “*ovvietà*”, ognuno è diventato semplicemente “*uno dei tanti*”, perfettamente replicabile, uno che perpetua teorie e comportamenti già dati, senza mai metterli in discussione.

Avere capacità professionali non significa aver importato un modo di essere, standardizzato, direi “*preconfezionato*”, ma significa aver valorizzato il “*nostro modo*”, un modo arricchito anche dal confronto. Addentrandoci in concetti giuridici, sappiamo quanto sia facile entrare in quel gioco competitivo delle “*parti*”, rischiando di dimenticare la dimensione “*umana*”. È necessario allora tenerla sempre al centro del nostro interesse, frutto della nostra storia scientifica, per non lasciarla spogliare di quel nobile intento.

Il segreto professionale è un tema molto dibattuto nel contesto professionale essendo, oltretutto, che il farraginoso vuoto legislativo si coniuga a più interpretazioni, parallelamente ad un poco interesse del professionista che ritiene superfluo l’oggetto di studio. Si pensi, però, che più della metà dei procedimenti attivi negli ordini professionali provengono da attività svolte in relazione all’ambito giuridico.

Nei meandri di questa non chiarezza, in molti casi, lo Psicologo rivede il Codice Deontologico solamente in due casi: in una fase iniziale per superare il previsto Esame di Stato e successivamente laddove sia stato avviato un procedimento disciplinare a seguito di segnalazione all’Ordine per eventuali inadempienze. Ciò ci deve far riflettere sul ripensare alla nostra professionalità.

Personalmente ritengo che il Codice Deontologico sia lo strumento che ci orienta nelle scelte di comportamento, permettendoci di adempiere ad un patto con l’utente e la società. È lo strumento in grado di contrattualizzare un intervento attraverso una presa di co-partecipazione nel lavoro psicologico da intraprendere. In molti casi, allora, è indispensabile un maggior dialogo tra le discipline scientifiche, soprattutto quando afferiscono all’area giuridica.

Considerato che il sapere del Codice Deontologico non rientra tra le norme del Diritto, che invece ha tutte le garanzie specifiche, è auspicabile che dinanzi al fallimento di dialogo tra norma giuridica e Codice Deontologico, prenda il sopravvento un obbligo morale, connotato portante dell’etica del buon professionista.

**Carmelo Dambone**

*Psicologo clinico – psicoterapeuta*

*Presidente S.I.P.C.F. (Società Italiana di Psicologia Clinica Forense)*

*Professore in “Comunicazione, mass media e crimine” – Università IULM di Milano*

*Docente presso varie scuole in Italia di formazione specialistica in psicoterapia*

## Il Segreto professionale: profili giuridici e deontologici

---

La disciplina del segreto professionale ed i casi in cui è consentita -o addirittura doverosa- la rivelazione di quanto appreso dallo psicologo in ragione del rapporto professionale, è di difficile interpretazione e necessita pertanto una approfondita analisi.

La complessità della materia deriva da una pluralità di fonti normative di diverso livello che vanno armonizzate in modo da consentire al professionista di operare le giuste scelte.

La divulgazione del segreto professionale, costituisce in primo luogo un reato penale.

L'art. 622 del codice penale prevede infatti che "Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, **senza giusta causa**, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro".

Dalla lettura del menzionato articolo emerge, al contrario, che non sempre la rivelazione di segreto professionale costituisce reato. Costituisce reato soltanto la rivelazione di segreto senza giusta causa.

Dal momento che la norma non chiarisce quale sia la giusta causa che escluda la configurabilità del reato, è compito dell'interprete cercare di analizzare quali circostanze possano costituire "giusta causa" idonea ad escludere il reato di rivelazione di segreto professionale.

In generale, si può ritenere sussistenza della giusta causa quando un interesse prevalente rispetto a quello messo in pericolo dalla divulgazione può essere garantito solo attraverso la rivelazione del segreto.

L'art. 13 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ad esempio ravvisa la giusta causa di rivelazione totale o parziale del segreto nei "gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o dei terzi" che possono prospettarsi con il mantenimento del segreto.

Si deve in ogni caso escludere che costituisca giusta causa "*l'esigenza di assicurare la scoperta e la punizione di reati in assenza di una norma che obblighi il depositario del segreto a palesarlo*".

Il segreto professionale e le sue deroghe vengono disciplinate, come detto, anche sotto il profilo deontologico. L'art. 11 del Codice Deontologico dispone infatti che "Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale. Né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti".

Le ipotesi di deroga previste dal Codice sono due: deroga per consenso e deroga in caso di obbligo di referto o di denuncia.

In merito alla prima ipotesi l'art. 12 del Codice Deontologico, prevede che "Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente **in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione**. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso".

Lo psicologo può dunque in presenza di valido (proveniente da persona capace di intendere e volere) e dimostrabile (preferibilmente per iscritto) consenso del paziente, venire meno al segreto professionale. Tuttavia, anche in presenza di tali elementi, l'opportunità di avvalersi del consenso viene lasciata all'esperienza ed alla competenza del professionista, il quale dovrà avere come obiettivo principale "la tutela psicologica del soggetto" che potrebbe essere pregiudicata dalla rivelazione del segreto.

La seconda ipotesi di deroga al vincolo del segreto professionale emerge dall'art. 13 del Codice Deontologico il quale prevede che "Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo



limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto”.

Per meglio comprendere i limiti di tale deroga, va chiarito in quali casi è obbligatorio redigere un referto o denunciare un fatto all’ autorità competente.

L’ obbligo di redigere un referto emerge al contrario dall’ art. 365 codice penale, e grava su colui il quale nell’ esercizio di una **professione sanitaria** presta la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ ufficio.

Sulla equiparazione di fatto della professione di psicologo alle professioni sanitarie (è tuttora in corso di approvazione in Parlamento il decreto che sancisce tale equiparazione anche dal punto di vista normativo) non sussistono ormai dubbi.

L’ unico dubbio interpretativo riguarda dunque la sussistenza di un reato perseguibile d’ ufficio.

Provando a semplificare, può dirsi che i reati perseguibili d’ ufficio sono quelli considerati più gravi. In altri casi l’ opportunità di dare avvio all’ azione penale viene rimessa alla vittima del reato stesso. Si parla in proposito di reati perseguibili a querela della persona offesa.

Dal momento che alcuni reati normalmente perseguibili a querela (es. violenza sessuale) nella loro forma aggravata (violenza di gruppo, violenza su minore) diventano perseguibili d’ ufficio, non è possibile redigere un elenco tassativo dei reati perseguibili d’ ufficio ed in casi dubbi è sempre preferibile per lo psicologo consultare un legale al quale prospettare il caso di specie.

Le disposizioni sull’ obbligo di referto non si applicano quando il referto esporrebbe la persona assistita ad un procedimento penale.

Ricapitolando: l’ esercente una professione sanitaria che si trovi in presenza di un reato perseguibile d’ ufficio è obbligato a redigere referto se il referto non espone la persona assistita a procedimento penale.

L’ obbligo di denuncia, grava invece in capo ai pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, i quali nell’ esercizio delle loro funzioni abbiano notizia di un reato perseguibile d’ ufficio.

Senza voler scendere nello specifico, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una funzione pubblica con poteri certificativi. Ai nostri fini possono essere considerati pubblici ufficiali gli psicologi dipendenti di una Pubblica Amministrazione (ASP, SSN, Scuola) che concorrano alla manifestazione di volontà dell’ amministrazione attraverso poteri certificativi.

Viene invece definito incaricato di pubblico servizio un soggetto privo delle funzioni certificative, autorizzative, deliberative tipiche del Pubblico Ufficiale ma che svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Ai nostri fini potrà essere dunque considerato incaricato di pubblico servizio, ad esempio gli psicologi che prestano a vario titolo servizio presso una Pubblica Amministrazione (ad esempio Assistenti di sostegno nelle scuole), purchè non svolgano esclusivamente prestazioni d’ opera materiale.

Lo psicologo obbligato a redigere referto o denuncia in ogni caso limiterà allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.

Un ultimo cenno, anche in considerazione della frequente casistica, merita l’ obbligo di testimonianza dello psicologo.

Gli esercenti una **professione sanitaria** non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, Ufficio o professione, sia in sede civile che in sede penale. E’ prevista dunque una facoltà di astensione.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno invece l’ obbligo (non facoltà come per lo psicologo libero professionista) di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti sia in sede civile che penale.

**Mario Ponari**

*Avvocato, consulente privacy dell’ Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana*

## Esempi e riflessioni

Articolo tratto dall'intervista di Alessandra Brameri al dott. Francesco Cozzi  
(già pubblicato in *Psicologi e psicologia in Liguria* num. 2, anno X, luglio 2016)

### OBBLIGO DI REFERTO E OBBLIGO DI DENUNCIA

Nella redazione delle linee di indirizzo del Tavolo Amaltea sono emerse alcune questioni che riguardano le attività specificamente di competenza dello psicologo, dello psichiatra e del neuropsichiatra infantile.

La prima questione riguarda i rapporti tra segreto professionale e obbligo di referto<sup>1</sup> che varia se lo psicologo esercita come libero professionista o nei servizi pubblici. Nel primo caso vi è l'obbligo di referto (art. 365 del codice penale) ossia di informare l'autorità giudiziaria o altre autorità che abbiano l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, nel secondo caso vi è l'obbligo di denuncia.

Non vi è obbligo di referto o denuncia solamente in due casi: quando lo psicologo ha di fronte un reato procedibile a querela o quando la redazione del referto all'autorità giudiziaria esporrebbe la persona assistita a un procedimento penale.

*Es. se lo psicologo viene a conoscenza di un reato di violenza sessuale commesso ai danni di una persona maggiorenne, in un caso procedibile a querela, non ha l'obbligo di riferirlo all'autorità giudiziaria. Così come se lo psicologo è il terapeuta dell'autore della violenza sessuale non è obbligato a denunciarlo all'autorità giudiziaria perché in questo caso il referto esporrebbe la persona assistita, ovvero colui che confessa la violenza sessuale, a procedimento penale.*

Un caso molto delicato è quello in cui il paziente espone nell'ambito della terapia non tanto un delitto da lui commesso, ma un delitto che è intenzionato a commettere. Il dottor Cozzi ritiene che in questi casi lo psicologo, per non sentire di agire in contrasto con il proprio codice etico e deontologico, deve essere consapevole che denunciando o segnalando la persona all'autorità per evitare un reato agisce comunque **in stato di necessità**, perché agisce in una situazione in cui si configura il pericolo attuale di un danno grave alla persona, che la persona non ha volontariamente causato e lo psicologo non lo può altrimenti evitare se non avvisando l'autorità giudiziaria oppure avvisando la vittima. In definitiva lo stato di necessità in cui agisce lo psicologo tutela anche l'interesse del paziente, poiché il paziente verrebbe a compiere un'azione che danneggerebbe anche se stesso, il cosiddetto danno minore che in realtà evita anche i danni collaterali.

### MALTRATTAMENTI E RAPPORTI SESSUALI CONDIVISI E NON CONDIVISI CON MINORI

Il dottor Cozzi invita i colleghi a fare referto (privati) o fare rapporto (servizi pubblici) in caso di sospetti maltrattamenti o violenza sessuale ai danni di un minore. Se la persona in trattamento è il maltrattante non

---

1. Il referto è la notizia di reato che deve redigere l'incaricato esercente una professione sanitaria che non è né pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. N.B. se ci sono più persone che sono intervenute (per es. tre sanitari nella stessa situazione) ognuno ha l'obbligo di referto.

si ha l'obbligo di referto a meno che non si profilino elementi che facciano ritenere probabile l'ulteriore prosecuzione dell'attività criminale, per non esporre il paziente maltrattante a un pericolo di procedimento giudiziario.

*Es. Se io vado da uno psicologo e dico di aver maltrattato mia figlia da quando aveva dieci anni lo psicologo non ha l'obbligo di denuncia o referto.*

**Minori di 14 anni:** si procede sempre d'ufficio, non esiste la differenza tra rapporti condivisi o non condivisi.

**Minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni:** si procede d'ufficio nei casi di rapporti sessuali in situazione di violenza minaccia o abuso di autorità (art. 609 bis del codice penale). In caso di rapporti sessuali condivisi (senza violenza o minaccia) si procede d'ufficio solo quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o di lui convivente...etc (art. 609 quater codice penale).

*Es. madre separata che ha un nuovo compagno. La figlia ha 15 anni e denuncia rapporti sessuali con il compagno della mamma. Dopo aver verificato che i rapporti siano stati effettivamente condivisi, se è il convivente è un reato procedibile d'ufficio. Lo stesso vale per esempio per l'insegnante di religione, di tennis, ecc. (art. 609 bis codice penale).*

**Minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni:** è importante verificare che il rapporto sessuale, se condiviso, non sia compiuto in situazione di abuso di potere dell'adulto.

Il dottor Cozzi suggerisce di segnalare al magistrato un fatto specifico anche se vi è il dubbio che si debba procedere d'ufficio o meno poiché non intervenire per tempo può far sì che si crei una situazione ancora più grave.

## **SEGRETO PROFESSIONALE E OBBLIGO DI FORNIRE TESTIMONIANZE**

Lo psicologo **ha l'obbligo** di fornire testimonianza se si è in presenza di un reato procedibile d'ufficio.

*Es. Per esempio una zia segnala che la nipote viene fatta oggetto di attenzioni sessuali da parte del patrigno. Viene chiamata la psicologa dall'autorità che domanda se la paziente abbia parlato delle violenze denunciate dalla zia. La questione è molto delicata ed è molto importante perché può essere fondamentale sapere se la minore ha mai parlato delle violenze subite allo psicologo perché, se non ne ha mai parlato, è comunque importante capire il perché. Lo psicologo in questo caso non può opporre il segreto professionale poiché il fatto è specifico e riguarda un reato procedibile d'ufficio. Se la ragazza dice di aver avuto attenzioni dal patrigno lo psicologo non è tenuto a sapere o approfondire di che cosa si trattasse. Se la ragazza ne parla e lo psicologo ha appreso fatti specifici e il magistrato glielo chiede, lo deve dire.*

Lo psicologo **non ha questo obbligo** e può opporre il segreto professionale quando riguarda circostanze di contorno.

*Es. se si ha il dubbio che un minore possa aver mentito per mettere in difficoltà il patrigno con cui ha dei problemi e si dubita della sua attendibilità, non vi è obbligo di referto (articolo 365 codice penale).*

## INIZIO O PROSECUZIONE DI TERAPIA CON VITTIME DI REATI

Il dottor Cozzi ritiene che nella maggior parte dei casi debba essere privilegiato il perseguimento della salute psichica dei pazienti e quindi sia possibile intraprendere una terapia o proseguirla, se già in atto, anche in presenza di attività investigative. Può essere consigliato di interrompere solo a ridosso dell'incidente probatorio per evitare il rischio che il paziente possa essere suggestionato.

## ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLA DEPOSIZIONE DI UN MINORE

Il codice prevede l'obbligo della presenza dello psicologo in caso di deposizione di un minore o di una persona particolarmente vulnerabile vittima di reato. In questo caso lo psicologo svolge il ruolo di ausiliario della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.

*Es. il professionista può aiutare il pubblico ministero a formulare le domande in modo che vengano date risposte utili e pertinenti soprattutto quando ci sono difficoltà di espressione dovute all'età o a ritardi psichici o la difficoltà di orientamento nel tempo e nello spazio. Molti di noi non lo sanno ma, ad esempio, spesso, non si sa che la contraddittorietà nei reati di violenza sessuale non è una prova della inattendibilità, ma è una prova dell'attendibilità.*

## POSSIBILITÀ CHE IL TERAPEUTA POSSA ESSERE NOMINATO CONSULENTE TECNICO

Il terapeuta, come da Codice Deontologico, non può essere nominato consulente tecnico di parte o d'ufficio. Viene permesso al contrario, che il consulente tecnico possa diventare terapeuta al termine del proprio incarico.

**N.B. È importante segnalare il fatto specifico se si ha il dubbio che sia procedibile d'ufficio o meno, mentre è opportuno valutare se effettuare la segnalazione o meno nel caso in cui si dubiti della veridicità dei racconti delle persone. Il sospetto di fatto specifico dev'essere molto forte per procedere a segnalazione.**

Alessandra Brameri  
Cristina Radif  
Marta Viola

# Il Codice Deontologico nell'ambito della psicologia forense

---

Nell'ambito psicoforense lo psicologo è chiamato ad assurgere un ruolo importante e delicato che non può prescindere da un'adeguata e specifica formazione in psicologia giuridica. Basti pensare che la figura dello psicologo forense/giuridico non è regolamentata come, invece, quella dello psicoterapeuta, per cui già subito dopo l'iscrizione all'albo degli psicologi, il professionista può ricevere incarico dalle parti di svolgere attività in qualità di CTP o come CTU dove, in alcune regioni, come la Calabria, non sussistono requisiti minimi per l'iscrizione all'albo dei consulenti d'ufficio.

Ruolo importante e delicato quello dello psicologo forense chiamato ad esprimersi su specifici quesiti peritali le cui risposte, nella maggior parte dei casi, orientano la scelta decisionale dell'Autorità Giudiziaria. Pensando, ad esempio, ai casi di separazione e affidamento in cui il CTU effettua un giudizio psicoforense sulla idoneità genitoriale con eventuali conseguenze molto pesanti sulla responsabilità genitoriale e l'affidamento della prole, ci si può render conto, in linea con ciò che recita l'**art. 3** del nostro C.D., di quanto sia importante per il professionista essere consapevole della propria *“responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri”*.

Ambito psicoforense ben distinto e separato dall'ambito clinico. Spesso e incautamente si ritiene che le competenze esclusivamente cliniche possano rappresentare una garanzia della “tenuta” del professionista in ambito peritale. Benché sia importante per uno psicologo forense possedere un bagaglio di competenze cliniche, è indispensabile mantenere una preparazione e un aggiornamento continuo (**art. 5**) in riferimento alla cornice teorica e pratica giudiziaria, propria di quel contesto (**art. 7**), anche con richiamo ai quattro codici vigenti.

Nel momento in cui accetta l'incarico di CTU o CTP, lo psicologo forense è ben consapevole di far ingresso in un conflitto in cui, purtroppo, non vige l'ottica *win-to-win*, ma, al contrario, come accade alla presenza di minori, sono questi ultimi sempre e comunque a farne le spese. Pertanto, il suo ruolo dovrebbe essere svolto, in linea con l'**art. 6**, in *“condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale”*. Articolo probabilmente sottovalutato, in talune circostanze, poiché non di rado si riscontrano, in ambito peritale, CTP che, sposando le strategie difensive e le ragioni del cliente, non riescono a sviluppare un parere indipendente, appiattendosi ai bisogni del committente. Una collusione pericolosa che fa perdere di vista valore e credibilità professionale, senza pensare ai danni che questo comportamento potrebbe provocare sui minori verso i quali gli stessi CTP dovrebbero rivolgere tutela e protezione. Svolgere l'attività di CTP non significa “essere di parte”, ma di “supporto alla parte”.

Supporto che è possibile fornire solo non compromettendo la propria *“credibilità ed efficacia”*, in linea con l'**art. 26**, rifiutando l'incarico di CTP (e, ovvio, anche quello di CTU) nel caso in cui lo psicologo abbia già avuto *“precedenti rapporti”*, personali o professionali, con una o entrambe le parti. Uno su tutti è il caso in cui lo psicologo accetta l'incarico di CTP, in una consulenza civile per l'idoneità genitoriale, per il padre, dopo aver seguito clinicamente, in un contesto pubblico o privato, la coppia genitoriale qualche anno prima. Purtroppo una prassi scorretta che si riscontra frequentemente.

In conclusione, come non citare l'**art. 33** che regola il naturale principio *“del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza”* tra psicologi. Nell'ambito peritale spesso è presente una conflittualità molto accesa, anche tra i consulenti che, invece, non dovrebbe mai sfociare nell'utilizzo di toni irrispettosi e offensivi nei confronti del Collega.

Contestare la consulenza, non il consulente.

**Marco Pingitore**

*Psicologo-Psicoterapeuta, Criminologo, Presidente Società Italiana Scienze Forensi.*

# CICLO DI INCONTRI SUL RUOLO DELLO PSICOLOGO IN AMBITO GIURIDICO FORENSE: RIFLESSIONI

*“Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi,  
al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità”*

Questo il giuramento letto dal CTU all’assunzione dell’incarico di una Consulenza Tecnica di Ufficio, ma in realtà, una solenne assunzione di responsabilità è necessaria anche per l’incarico di CTP. Essendo un accordo tra privati, frequentemente con l’intermediazione del legale, si tende infatti troppo spesso a non soffermarsi a riflettere sulla responsabilità del ruolo del CTP. L’ambito giuridico-forense è molto spesso oggetto di segnalazioni di violazioni al Codice Deontologico ed è per questo che il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Liguria, sollecitato dal Referente alla Deontologia Giuliana Callero, ha deciso di affidare ai Consiglieri membri della Commissione Deontologica, l’incarico di organizzare un *ciclo di incontri*, proprio sugli aspetti deontologici del ruolo dello psicologo in ambito giuridico forense. Il comportamento professionale in tale ambito, non solo è regolamentato dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ma anche da alcuni specifici documenti che sanciscono le linee guida dello psicologo nell’ambito della psicologia giuridica. L’obiettivo auspicato del breve percorso è stato, da un lato accrescere la consapevolezza dei colleghi sulla complessità e responsabilità del ruolo e dall’altro, sollecitare una riflessione condivisa sulle norme del Codice Deontologico come garanzia per il nostro operato. Dagli incontri sono emerse alcune riflessioni sul ruolo dello psicologo che è chiamato, a vario titolo, a intervenire in ambito giuridico (ctu, perito, ctp, relazione di parte, parere pro-veritate, ecc) e si è pensato di condividere con la maggioranza dei colleghi alcuni punti che riguardano il ruolo, più esercitato, del consulente di parte.

## FORMAZIONE

Premessa da cui partire è che gli psicologi che intendono operare in ambito giuridico, sia svolgendo il ruolo di CTU sia quello di CTP, dovrebbero maturare una particolare esperienza in questo campo, (art. 5 C.D. *“lo psicologo è tenuto a mantenere un livello di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera...”*).

## COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Lo psicologo *“accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze”* (art. 37 C.D.) e deve essere consapevole che i suoi atti professionali nell’ambito giudiziario *“...possono interferire ancor più significativamente nella vita delle persone e in particolare in quella dei minori coinvolti”*(art.3 C.D.).

## **CONTESTUALIZZARE**

Lo psicologo o lo psicoterapeuta può valutare erroneamente che le finalità dell'accertamento psicologico in ambito forense siano assimilabili a quelle in ambito clinico. Il bagaglio clinico è certamente un imprescindibile valore aggiunto che consente una visuale più ampia e una lettura più approfondita di quanto andiamo a comprendere e valutare, ma non può essere utilizzato senza contestualizzarlo.

## **REQUISITI NECESSARI**

Il C.T.P. può non essere iscritto nell'albo dei consulenti dei Tribunali altresì *“lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente e/o destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o altro professionista”* (art. 37 C.D.).

## **FUNZIONI DEL CTP**

In primo luogo ha una funzione di controllo sulle operazioni peritali, verificando che tutto il percorso segua procedure corrette. In secondo luogo ha una funzione collaborativa con il CTU e con il CTP di controparte. In ultimo, ma non ultimo, il CTP interagisce in più momenti con il proprio cliente, sia prima dell'inizio della perizia (con colloqui di conoscenza e con una condivisione degli giudiziari), che durante la CTU stessa.

## **PATTI CHIARI AMICIZIA LUNGA**

È buona prassi che il CTP accetti il mandato solo dopo aver conosciuto il cliente (e non solo su richiesta del legale), averlo incontrato almeno una volta, avergli descritto l'iter peritale, aver ascoltato le sue richieste e aver esposto il proprio modo di operare e il proprio onorario. E' fondamentale creare un rapporto fiduciario per poter iniziare insieme il faticoso percorso della CTU, quindi non è tempo sprecato dedicare spazio alla definizione dei ruoli, del percorso e delle aspettative (art. 9 C.D.).

## **RINUNCIA DELL'INCARICO / REVOCA DEL MANDATO**

Malgrado si proceda nel modo sopra esposto, può accadere che il CTP sia costretto a rinunciare all'incarico per diversi motivi: motivi di incompatibilità, motivi di salute, impedimenti sopraggiunti, o difficoltà con il cliente. Lo psicologo consulente di parte, può rimettere il proprio mandato qualora il comportamento del cliente lo spinga ad operare in direzione contraria al Codice Deontologico o più in generale *quando gli impedisca di operare in scienza e coscienza* (art. 6 C.D.). La revoca del mandato altresì può avvenire quando non si sia creato un rapporto fiduciario o l'operato del proprio CTP non venga condiviso oppure che si creino divergenze tra cliente e CTP sugli obiettivi della consulenza stessa.

## **TUTELA MINORE**

Il CTP opera sempre nell'interesse primario di tutelare i minori coinvolti nella vertenza giudiziaria. Come indicato nel Codice Deontologico degli psicologi italiani (art. 31 C.D.) e nelle Linee Guida dello Psicologo Forense, si astiene dal consultarli e/o ascoltarli direttamente, in occasioni esterne alla CTU, anche nel caso in cui gli venisse richiesto dal cliente e/o dall'avvocato, evitando così ogni possibile contatto (Protocollo di Milano 2012).

## **RAPPORTO CON I COLLEGHI**

Nel rapporto con i colleghi lo psicologo consulente deve osservare un comportamento leale e disponibile al confronto, mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e professionale. *“Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza...Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente”* (art. 36 C.D.).

## **SOVRAPPORRE I RUOLI**

Viene ritenuto scorretto assumere l’incarico di CTP qualora lo psicologo abbia avuto o abbia in carico il minore e/o la coppia genitoriale (ad esempio supporto/intervento psicologico sul minore, terapia/sostegno di coppia, mediazione familiare, ecc.), in quanto violerebbe il rapporto di fiducia precedentemente instaurato (Linee guida Psicologo Forense). Non è opportuno l’incarico di CTP qualora con il cliente si abbia in corso una psicoterapia. Tale scelta è determinata dalle enormi differenze tra i due ambiti (“La Carta di Noto” e le “Linee guida per lo Psicologo Forense”).

## **PARERI EXTRA-GIUDIZIARI**

Nella stesura dei pareri extra-giudiziali, lo psicologo deve contestualizzare le dichiarazioni rese dal cliente, differenziandole dalla propria autonoma valutazione professionale, facendo riferimento alla letteratura scientifica e alla documentazione in suo possesso. *“Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile...”* (art. 7 C.D.).

**Daniela Frisone**

*Consigliere e Membro della Commissione Deontologica Ordine Psicologi Liguria*



# Psicologia e mobilità europea: una riflessione etica

---

*Abstract: I principi deontologici della professione psicologica non sono universali, ma dipendono dalla cultura, dalle leggi e dallo sviluppo della categoria all'interno di ciascuno stato. Occorre riflettere nell'incontro con l'utente su quali siano i valori da seguire e accettare che possa avere aspettative diverse dalla nostra formazione.*

Le prospettive professionali hanno subito un'importante evoluzione negli ultimi anni grazie alle politiche europee. Le offerte lavorative si sono aperte ai nuovi orizzonti ma con questo processo è necessario che si accompagni una attenta riflessione della categoria degli psicologi su quale debba essere l'agire etico in situazioni in cui la legge – che è comunque sovrana – non è più in sincronia con le aspettative deontologiche. Questo è il caso di psicologi che si ritrovino a lavorare all'estero, magari muovendosi spesso e senza inserirsi interamente all'interno delle associazioni, degli ordini ma lavorando nello stato straniero temporaneamente; ma anche quando uno psicologo italiano deve lavorare con persone straniere: quali saranno le aspettative di entrambe le parti? L'utente può avere delle convinzioni rispetto al servizio (limiti, possibilità, costi) diverse da quelle dello psicologo? La risposta è sì.

Se è infatti vero che i codici deontologici cercano di ispirarsi a principi etici universali, non è altrettanto vero supporre automaticamente che essi vengano letti e messi in pratica allo stesso modo in tutti i paesi, anche tra stati che possono essere considerati simili per cultura e storia psicologica. La psicologia infatti ha seguito sviluppi non uniformi negli anni in base anche a come i vari settori venivano integrati nella società; basti pensare allo sviluppo della psicologia del lavoro, o della neuropsicologia, che risente dell'input delle aziende e dello stato per potersi espandere.

In questo senso anche i paesi che fanno parte dell' *European Federation of Psychologists Associations* (EFPA) presentano delle differenze attuative di quel principio a cui tutte le discipline sanitarie e sociali si ispirano, il "primum non nocere" preso dalla professione medica.

Per esemplificare la spiegazione di questo fenomeno – i paesi dell'EFPA sono più di trenta – è bastato prendere in esame i codici di tre paesi: il *Codigo deontológico del psicologo* della Spagna, il Codice Deontologico degli Psicologi italiano, e il *Codes of Ethics and Conduct* del Regno Unito. In questo modo possiamo distinguere tra codici "latini", tipici dell'Europa Centro-Occidentale, e codici anglofoni. Non è una banalità partire dal nome stesso dei codici. I codici latini, usando il termine "deontologia" si riferiscono chiaramente ai doveri dello psicologo mentre quello inglese usando il termine etica pone prima di tutto l'attenzione sui bisogni e i diritti dell'utente. Il Codes of Ethics è tra i tre quello che più spesso assume una posizione garantista. È il caso ad esempio del lavoro con minori o persone interdette: nel codice italiano l'articolo 31 prevede che la prestazione possa avvenire con il solo consenso del tutore legale mentre il Codice Deontológico asserisce nell'articolo 25 che sia necessario che lo psicologo fornisca tutte le informazioni possibili ai tutori ma che il suo operato non deve in alcun caso limitare l'autonomia e lo sviluppo dell'individuo che usufruisce del servizio. Quello inglese richiede (articolo I sezione 1.3) invece che gli psicologi ottengano l'esplicito consenso da parte di minori e disabili per poter operare.

Un altro tema di particolare sensibilità e attualità riguarda la ricerca. L'operato dello psicologo, e tutti i codici deontologici sono allineati in questo, deve sempre tendere alla condivisione delle informazioni al fine di permettere ai colleghi di replicare gli studi e per questo è necessario che si segua un metodo scientifico

e chiaro. Per quanto riguarda invece l'etica della ricerca, è evidente come alcuni paesi siano più attenti su quello che un professionista può o non può fare. Le differenze che si possono riscontrare su questo argomento all'interno dei codici è che ad esempio nel Regno Unito è dovere dello psicologo informare il soggetto se emergono, per motivi direttamente o indirettamente legati con la ricerca, elementi di un problema psicologico o fisico di cui l'individuo non sia consapevole e che potrebbero recargli danni nell'immediato o nel futuro. La Spagna invece pone l'accento sul prestare la dovuta attenzione nel rispettare la dignità delle persone, in particolare della loro intimità e pudore specialmente se in situazioni che possono essere socialmente considerate private o di impotenza. L'Italia, infine, è l'unica a ricordare nel codice il diritto all'anonimato dei soggetti che prendono parte a uno studio.

La ricerca porta all'attenzione un altro argomento molto complesso della deontologia psicologica: il diritto alla riservatezza. La privacy che si crea nel rapporto psicologo-paziente non è stabilita soltanto dalle norme del codice etico ma è anche normata dalle leggi di uno stato. Nel momento in cui, specialmente nella pratica clinica o psicoterapeutica, un paziente affida a noi delle informazioni sensibili è importante che entrambe le parti sappiano quali sono i limiti del segreto professionale. Questo si applica sia quando è intenzione del professionista denunciare un crimine (commesso o subito dal paziente) sia quando lo psicologo viene chiamato da una autorità giudiziaria per rispondere a delle domande. La fiducia che ha portato il paziente straniero a confidarsi può essere determinata dalla convinzione erronea che in nessun caso il segreto possa essere violato quando invece potrebbe essere diverso in base alla legge civile e penale (che resta sempre sovrana al codice etico) obbligando quindi legalmente e moralmente lo psicologo ad agire a suo sfavore, e interrompendo così un rapporto di fiducia.

In Spagna infatti lo psicologo è obbligato a denunciare un crimine o la possibilità che venga commesso un crimine ma una volta davanti al giudice può, e deve, limitarsi a rispondere ai quesiti che riguardano aspetti commerciali, economici o materiali (Capitolo V. *De la obtencion y uso de la informacion*). Molto similmente si pone il Codes of Ethics nel primo capitolo, ponendo poi un accento alla presenza di minori o adulti vulnerabili.

Il codice italiano lascia una maggiore discrezionalità al professionista, che comunque dovrà agire cercando di preservare il benessere del paziente e il rapporto di fiducia quando possibile.

Sono molte le discordanze etiche e legali della pratica psicologica, di cui sono stati fatti solo alcuni esempi semplificati per limiti di spazio. Ci sono diversi tecnicismi e tratti legali che devono essere affrontati con maggiore attenzione da chi intende farne una abitudine lavorativa. Gli ordini e le associazioni lavorando da tempo per arrivare a una uniformità, da cui è nato il meta-codice europeo, ma fintanto che non si allineeranno le leggi resterà un dovere del professionista informarsi e aggiornarsi. Così facendo lo psicologo saprà di aver tutelato se stesso e di poter garantire ai pazienti un servizio adeguato, consapevole e chiaro in cui si possa istituire un rapporto di fiducia.

La bibliografia dell'articolo è scaricabile sul sito dell'Ordine (**Comunicazione > Giornale dell'Ordine**).

**Guendalina Grossi**  
*Psicologa*

# Raccomandazioni del CNOP sulle prestazioni psicologiche attraverso tecnologie di comunicazione a distanza (2013)

---

## PREMESSA

Lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione a distanza e la loro rapida diffusione hanno aperto anche agli psicologi la possibilità di una loro utilizzazione non solo a fini di informazione o di pubblicità, ma per fornire prestazioni professionali.

Per conoscere meglio la realtà italiana dell'offerta di servizi psicologici on line, il CNOP ha commissionato una ricerca, che si è svolta dall'ottobre 2012 al maggio 2013, dalla quale sono emerse delle risultanze significative, che possono essere così sintetizzate:

- a. L'offerta psicologica on line appare come un fenomeno in costante trasformazione, che tende ad aumentare di volume, a strutturarsi in forme meglio organizzate (network ai quali aderiscono più professionisti, siti più curati...), a rispondere più adeguatamente ai criteri dei motori di ricerca (parole chiave, etichette...).
- b. Su 10.260 link (richiamati attraverso la check list delle parole chiave a contenuto psicologico) circa la metà indirizzano a siti che forniscono servizi psicologici on line.
- c. Su 1.947 siti analizzati, quelli che forniscono effettivamente servizi psicologici on line sono risultati 270: 134 gestiti da professionisti autonomi, 47 da professionisti associati, 93 da network/associazioni.
- d. La tipologia prevalente di prestazione è quella della consulenza: consulenza psicologica via e-mail con livelli diversificati di risposta (dall'informazione gratuita alla risposta 'personalizzata', con possibilità di usufruire di ulteriori scambi e-mail); consulenza psicologica tramite video-conferenza o audio conferenza (via Skype o Msn); consulenza psicologica tramite telefono; consulenza psicologica via chat (strumento ibrido che permette di utilizzare o meno la webcam, ma di comunicare per iscritto in tempo reale); consulenza psicologica per "pacchetti preconfezionati" (video, audio o libri, su aspetti specifici, offerti a pagamento).
- e. Alcuni professionisti si spingono su tutte le frontiere di comunicazione possibili. Sono stati individuati ideatori di "app" per smartphone di matrice psicologica e professionisti che forniscono consulenza via WhatsApp (applicazione molto popolare tra i giovani per scambiarsi messaggi, una modalità tra la chat e l'sms).
- f. In circa la metà dei casi di siti che promuovono servizi psicologici le prestazioni sono offerte a titolo gratuito.
- g. Tra i servizi a pagamento, estratti dai siti in cui sono indicate le tariffe, lo strumento più utilizzato in assoluto è Skype, con un costo che va da 20 euro (tariffa più bassa) a 90 euro (tariffa più alta). Il costo di una consulenza via email va dai 15 agli 80 euro.
- h. Non è sempre facile l'identificazione dei professionisti. Dai 270 siti individuati dalla ricerca è stato possibile estrarre 544 nominativi, dei quali solo 47 non risultano iscritti all'Albo.

Questi dati confermano che il fenomeno delle prestazioni psicologiche attraverso tecnologie di comunicazione a distanza è un fenomeno che anche in Italia si sta manifestando con quelle caratteristiche

di novità, di mobilità, di rapida trasformazione tipiche del contesto informatico; comincia ad essere oggetto di sperimentazione, di osservazione e di ricerca per una serie di ragioni che interessano non solo la scienza psicologica, ma l'esercizio stesso della professione; solleva numerosi interrogativi di natura metodologica e deontologica, che è opportuno raccogliere e valutare perché interessano la psicologia e le ricadute professionali che ne derivano.

In attesa di una documentazione più ampia e di una letteratura scientifica più significativa, si ritiene opportuno fornire delle indicazioni che orientino la pratica professionale di quanti ne prevedono l'utilizzazione.

1. I principi etici e le norme del Codice Deontologico si applicano anche nei casi in cui le prestazioni vengono effettuate con il supporto di tecnologie di comunicazione a distanza (cfr. art. 1 del Codice Deontologico). Tali principi e norme debbono essere esplicitati attraverso documenti presenti sul sito o sulla piattaforma del professionista che eroga la prestazione.
2. Lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione a distanza consente interventi di ehealth di carattere psicologico. Tali contesti applicativi, per la complessità e la specificità che li caratterizza, richiedono al professionista la disponibilità di tecnologie adeguate e il possesso di particolari competenze nel loro uso.
3. Lo psicologo che si serve di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è tenuto a utilizzare sistemi hardware e software che prevedano efficienti sistemi di protezione dei dati.
4. Lo psicologo che si avvale di tali tecnologie deve fornire informazioni appropriate sulla propria identità, iscrizione all'Ordine, titoli professionali, indirizzo di Posta Elettronica Certificata e gli estremi della polizza di R.C. professionale.
5. Nell'ambito delle prestazioni on line, lo psicologo di norma identifica l'utente, acquisisce l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e il consenso informato riguardo alle prestazioni offerte.
6. Nell'ambito delle attività cliniche (quali la psicoterapia, la psicodiagnosi...) l'instaurazione di un rapporto diretto, di persona, è condizione indispensabile per un eventuale successivo utilizzo dei dispositivi di comunicazione a distanza.
7. Per la custodia dei dati e delle informazioni si applicano le norme previste dalla normativa vigente.
8. Lo psicologo che offre prestazioni via Internet comunica al proprio Ordine l'indirizzo web presso il quale svolge tale attività, la tipologia di strumentazione software e la tipologia di media utilizzati.
9. Considerati lo sviluppo delle prestazioni psicologiche a distanza e la loro complessità, spetta a ciascun Ordine territoriale tenere un registro degli iscritti che svolgono tali prestazioni.
10. Gli Ordini territoriali, in collaborazione con l'Osservatorio sulla deontologia del CNOP, si impegnano a monitorare le attività psicologiche a distanza per verificarne l'appropriatezza sul piano deontologico.

Testo tratto dal sito del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ([www.psy.it](http://www.psy.it))

## Report dal convegno

# “L’intervento psicologico tra luoghi virtuali e luoghi reali”

---

Si è svolto a Napoli, in una splendida cornice naturale, un interessante convegno sul ruolo dello psicologo a confronto con la tecnologia digitale.

In questo convegno la Commissione del Consiglio Nazionale “Atti tipici, Tutela e Osservatorio della Professione”, ha presentato il documento “Digitalizzazione della professione e dell’intervento psicologico mediato dal web” offrendo ampia e documentata riflessione su tutti gli aspetti deontologici e procedurali della professione di psicologo correlati con le tecnologie informatiche per cui le linee guida, nonché le specifiche raccomandazioni volte a regolamentare le prestazioni psicologiche a distanza, sono state aggiornate dal CNOP che le ha stampate e di cui ne dovrebbero arrivare alcune copie a breve all’Ordine a disposizione degli iscritti che vorranno consultarle nell’attesa che vengano pubblicate sul sito del CNOP.

Partendo da un’osservazione legata ai rapidi cambiamenti che rischiano di ampliare il gap esistente tra adulti e ragazzi, come psicologi dobbiamo pensare di mettere la nostra professionalità al servizio del cittadino. Possiamo farlo presidiando i contesti nei quali si concentra l’attenzione della gente ma seguendo i criteri guida della nostra professione validi anche in ambiente digitale, primo tra tutti l’osservanza del Codice Deontologico. Ce lo dice in un interessante intervento Luca Mazzucchelli, del quale citiamo solo alcuni spunti, in attesa di poter leggere gli atti del convegno che avremo cura di pubblicare prossimamente quale guida per tutti coloro che intendono sviluppare la propria professionalità utilizzando la tecnologia digitale. Tra gli spunti significativi, Mazzucchelli propone di articolare divulgazione e tutela osservando scrupolosamente i seguenti criteri: attenersi al Codice Deontologico, citare le fonti a sostegno di quanto si dice, garantire la trasparenza e la veridicità del messaggio trasmesso, comunicare nel rispetto del decoro professionale, coltivare una presenza on line etica che significa non “spamare”, ascoltare prima di scrivere, aggiungere valore alla vita delle persone.

Qual è il limite e quanto è giusto spingerci in queste nuove sperimentazioni? La deontologia ci tutela, tutela i nostri clienti e preserva il nostro momento riflessivo dal momento che è un valore aggiunto della nostra professione rispetto alle altre. I rischi che si corrono nel rapporto con le “nuove” tecnologie in psicologia hanno a che fare con il pensare che, nel nostro lavoro, possano sostituire le persone, delegare eccessivamente alle tecnologie i compiti specifici dello psicologo e non effettuare ricerche sui limiti e sulle risorse.

Se poi parliamo del rapporto terapeutico tra paziente e professionista occorre ricordare che la persona può apparire diversa in casa propria da come apparirebbe dal vivo e che occorre dedicare una parte iniziale del colloquio a spiegare i fattori pratici (ad es. uso della webcam).

Luca Mazzucchelli invita alla consultazione integrativa dei seguenti link:

*Servizio italiano di Psicologia Online* [www.psicologi-online.it](http://www.psicologi-online.it) , [www.helppsy.it](http://www.helppsy.it)

e rimanda al canale youtube *OPL* (convegno nuove tecnologie).

**Lisa Cacia**

*Presidente Ordine Psicologi Liguria*

**Alessandra Brameri**

*Consigliere e Responsabile Redazione Ordine Psicologi Liguria*







**Tel.** 010 541225 - **Fax** 010 541228

[www.ordinepsicologiliguria.it](http://www.ordinepsicologiliguria.it)

 Ordine degli Psicologi della Liguria

**E-mail** [segreteria@ordinepsicologiliguria.it](mailto:segreteria@ordinepsicologiliguria.it)

**PEC** [ordinepsicologiliguria@pec.aruba.it](mailto:ordinepsicologiliguria@pec.aruba.it)